

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CECCATELLI, JERVOLINO RUSSO, BOGGIO,
BOMPIANI, CONDORELLI, COVIELLO, SALERNO, D'AMELIO,
AZZARÀ, MANZINI e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Semplificazione del regime autorizzativo per l'accettazione
di liberalità da parte degli enti morali

ONOREVOLI SENATORI. – Considerato che le associazioni senza scopo di lucro svolgono oggi un ruolo sempre più rilevante nell'ambito della ricerca scientifica, della conservazione del patrimonio culturale, della protezione dell'ambiente, dell'assistenza, dell'istruzione e di altre attività di utilità sociale, appare in molti casi anacronistica la normativa di cui all'articolo 17 del codice civile che prevede per tali enti un generalizzato obbligo di autorizzazione per acquisire liberalità di ogni tipo.

La complessità e la lunghezza delle procedure spesso si rivelano sproporzionate in relazione all'entità delle liberalità, con aggravio di costi amministrativi per gli enti destinatari ed anche per la pubblica Amministrazione. Infatti

il contesto sociale ed economico in cui operano questi enti è assai modificato rispetto a quello che ha dato origine a tale normativa ed oggi le liberalità sono mediamente di più modesta entità e più frequenti.

La complessa procedura autorizzativa si rivela quindi anacronistica e costituisce un grave ostacolo a questo flusso di contributi, spesso modesti, indirizzati ad attività di utilità sociale.

Tenuto conto anche della opportunità di decongestionare il lavoro dell'autorità (sia centrale che periferica) preposta a tali controlli e considerata l'antieconomicità di una procedura amministrativa che prevede un controllo articolato sulla base di competenze diverse (ad esempio, per le persone giuridiche

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con ambito di attività nazionale: Prefettura, Ministero, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica), che spesso non è giustificato dai valori in questione, si ritengono maturi i tempi per proporre una modifica della normativa, che preveda lo svincolo dal regime autorizzativo quando concorrano i seguenti requisiti:

natura mobiliare dell'oggetto di liberalità;

liberalità disposte non per il rafforzamento patrimoniale dell'ente (rischio di eccessivo

arricchimento, per il quale era esplicitamente predisposta la normativa dell'articolo 17 del codice civile), ma quale contributo per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'ente stesso.

In conclusione, con l'adozione della procedura proposta, potrebbero essere incrementate e molto agevolate le liberalità per fini di utilità sociale a favore di persone giuridiche, adeguandosi a quanto avviene nei Paesi a più avanzato sviluppo sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice civile non si applicano per l'accettazione di donazioni o di eredità e per conseguire legati aventi per oggetto beni mobili di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli iscritti in pubblici registri, quando le donazioni, le eredità od i legati vengano disposti per contribuire al raggiungimento dei fini statuari della persona giuridica.